



**INTERPORTO
CENTRO INGROSSO
PORDENONE**

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI
DI INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.A.
PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**
(art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016)

01. Istituzione e finalità dell'elenco degli operatori economici di Interporto

È istituito presso Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (d'ora in avanti Interporto) un elenco aperto di operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito definito anche "Elenco") di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Il presente Regolamento, in quanto strumento di integrazione e potenziamento dell'operatività di Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A., ha esclusivamente finalità organizzative e gestionali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione e tutela della privacy.

Il Regolamento disciplina i meccanismi di formazione/aggiornamento e le modalità di utilizzo dell'elenco degli operatori economici in modo da assicurare l'applicazione uniforme e sistematica dei criteri di selezione.

Le finalità che Interporto intende raggiungere con l'Elenco sono:

- a. introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici e professionisti selezionati da appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante;
- b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c. precostituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse di Interporto, ai più generali fini di ricerche di mercato.

L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né l'interpello per procedure di affidamento.

Gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, Interporto non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interPELLI l'intero Elenco.

L'iscrizione degli operatori all'Elenco Interporto è gratuita e dovrà essere effettuata accreditandosi alla sezione "ELENCO OPERATORI" presente sul sito della Società www.interportocentroingrosso.com.

02. Ambito applicativo

L'Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie di Interporto, con particolare riferimento al Codice Etico da essa adottato.

Interporto acquisisce tramite l'interpello dal presente Elenco sia i servizi rientranti nell'applicazione del Codice Appalti che quelli "esclusi".



L'Elenco è utilizzato da Interporto per la scelta:

- a) degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo compreso entro € 5.225.000,00 ovvero della diversa soglia comunitaria;
- b) degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo compreso entro la soglia comunitaria (attualmente pari a € 418.000 ossia il doppio di € 209.000,00 in quanto Interporto opera nei c.d. "settori speciali"), compresa la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure per il conferimento di incarichi di progettazione e connessi che, nel caso del settori speciali, avverrà nelle medesime forme previste per i servizi e le forniture mentre, nei settori ordinari, avverrà con il rispetto dell'art. 157 del Codice.

Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Interporto procederà agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza.

In applicazione delle Linee Guida dell'ANAC n. 1 del 14.09.2016 "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", Interporto stabilisce un limite al cumulo degli incarichi di progettazione e connessi, affidati attingendo dall'Elenco in un triennio, fino ad importo massimo complessivo di euro 500.000,00.

03. Articolazione dell'Elenco

L'Elenco degli operatori è articolato in tre sezioni:

- sez. 1 lavori;
- sez. 2 forniture e servizi;
- sez. 3 servizi di architettura e ingegneria.

Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione in ogni momento di durata dell'Elenco, fino a quando non intervenga la revoca da parte di Interporto.

L'Elenco potrà essere via via integrato, anche nel corso di sua validità, su istanza degli operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti.

04. Categorie di specializzazione

Ogni sezione dell'elenco degli operatori economici è organizzata per categorie, come individuate da Interporto nell'appendice riportata in calce al presente regolamento.

Interporto si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito internet.

05. Modalità di iscrizione nell'Elenco

Per venire inseriti nell'Elenco di Interporto, gli operatori economici dovranno **utilizzare esclusivamente la procedura online** messa a disposizione sul sito www.interportocentroingrosso.com nella sezione "ELENCO OPERATORI" compilando l'istanza di iscrizione (**Modello n. 1**).

Ogni domanda e/o conferma presentata in altro modo dagli operatori non verrà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione e/o conferma nell'Elenco.

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici, oltre alla compilazione dell'istanza, viene richiesta la seguente documentazione:

- dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, in particolare di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (DGUE);
- dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale;
- documentazione a comprova dei propri requisiti (per esempio: copia della CCIAA, copia della SOA, curriculum nel caso di professionisti, ecc.);
- ogni altro documento ritenuto utile al fine di integrare le dichiarazioni (documento identità, procura, ecc.).



Sono scaricabili dal sito www.interportocentroingrosso.com i seguenti modelli:

- Modello n. 1 - Istanza di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici
 - 1/A – Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi
 - 1/b – Per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Modello n. 2 - DGUE
- Modello n. 3 - Dichiarazione relativa alle categorie
 - A1 – Lavori
 - A2 – Forniture e servizi
- Modello n. 4 - Curriculum dei soggetti che richiedono l'iscrizione per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
- Modello n. 5 - Dichiarazione presa visione del MOG di cui al D.Lgs. n. 231/2001
 - 5/A – Per imprese
 - 5/B – Per professionisti

Gli operatori che daranno la loro adesione a forniture e servizi nel settore ferroviario, si impegneranno a presentare la eventuale documentazione integrativa, alla dichiarazione sostitutiva presentata in sede di iscrizione/conferma nell'Elenco, in virtù di quanto all'uopo disporrà l'ANSF (Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. La documentazione in altra lingua, non corredata dalla traduzione giurata in lingua italiana, è considerata non pervenuta.

Interporto, prima di avviare una gara d'appalto sotto soglia, consulta l'Elenco degli operatori e - in base alla tipologia di lavoro, fornitura o servizio - individua i soggetti da invitare in relazione ai requisiti dichiarati.

Qualora Interporto richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione, la valutazione viene interrotta previo avviso agli interessati. Il soggetto dovrà fornire i richiesti chiarimenti ed integrazioni nel termine massimo di giorni 10 dalla data dell'avviso. Nel caso in cui i richiesti chiarimenti ed integrazioni non vengano evasi, la richiesta di iscrizione nell'Elenco verrà automaticamente eliminata dal sistema e l'operatore economico dovrà effettuare una nuova iscrizione.

L'iscrizione avrà effetto dalla data di presentazione della domanda fino alla scadenza dell'Elenco fissata per il 31.12.2019. Dopo tale scadenza l'operatore economico dovrà effettuare l'iscrizione nel nuovo Elenco.

06. Soggetti ammessi all'iscrizione nell'Elenco

Per lavori, servizi e forniture possono essere ammessi all'iscrizione gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria possono iscriversi nell'Elenco i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. n. 50/2016. Al momento della domanda di iscrizione nell'Elenco le eventuali associazioni di professionisti devono essere già costituite.

Non è ammessa l'iscrizione nell'Elenco di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti tra i soggetti di cui all'articolo 45 comma 2 lettere d) ed e) e di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b) c) e d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il raggruppamento potrà essere costituito in sede di espletamento di gara.

07. Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco



Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale che speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

In particolare, **non è ammessa** l'iscrizione nell'Elenco di soggetti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non soddisfino i criteri di selezione riguardanti:
 - a) i requisiti di idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) le capacità tecniche e professionali.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Sarà facoltà di Interporto procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei requisiti dichiarati dagli operatori economici, anche mediante accertamenti a campione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Interporto si riserva la facoltà di procedere alla cancellazione d'ufficio dall'Elenco degli operatori economici che, a seguito di verifica delle dichiarazioni rese effettuata anche a campione, risultino non in possesso dei requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale.

07.1 Requisiti di ordine generale

Requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre norme speciali applicabili

Non sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il possesso dei requisiti di cui sopra e degli altri richiesti dal presente regolamento, verrà dichiarato dall'operatore economico, in sede di presentazione della domanda di iscrizione o dell'istanza di rinnovo della medesima oppure in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive redatte e sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ([Modello n. 2 – DGUE](#)).

07.2 Requisiti di ordine speciale

Per l'iscrizione nell'Elenco gli operatori economici devono dichiarare il possesso di adeguata:

- a) capacità economico - finanziaria;
- b) capacità tecnico - professionale.

Come di seguito specificato, ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i lavori, servizi o forniture iniziati ed ultimati nei cinque esercizi precedenti, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso, ovvero, per quelli in corso di esecuzione, la sola parte effettuata al termine del periodo di riferimento come meglio specificato nella dichiarazione di cui al [Modello n. 3](#) che dovrà essere compilata ed allegata in base alla categoria di interesse.

Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori

Per poter partecipare alle gare d'appalto di importo superiore a euro 150.000,00, l'operatore economico deve possedere l'attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti - ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 applicabile ai sensi dell'art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 - la qualificazione nelle categorie e classifiche per cui viene richiesta l'iscrizione.

Per poter partecipare alle gare d'appalto di importo pari o inferiore a euro 150.000,00, l'operatore economico deve possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e cioè:



- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di possesso dell'attestazione SOA che qualifica l'impresa nelle categorie per cui viene richiesta l'iscrizione, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

Requisiti speciali per le forniture

Per quanto attiene i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività di fornitura per le quali si richiede l'iscrizione nell'Elenco;
- 2) fatturato specifico per la tipologia di fornitura per cui si richiede l'iscrizione nell'Elenco, riferito agli ultimi tre esercizi (per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività);
- 3) possesso della certificazione rilasciata da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, di riconosciuta competenza, sui prodotti e materiali da fornire nell'esecuzione del contratto.

I requisiti di cui sopra saranno successivamente dimostrati con l'esibizione delle relative certificazioni, contratti, attestati di terzi, ecc., in relazione alla natura, quantità e importanza della fornitura, comunque utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le referenze bancarie - rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - verranno richieste in sede di espletamento della gara.

Requisiti speciali per i servizi

Per quanto attiene i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, sono previste le seguenti condizioni minime:

- 1) iscrizione al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività di servizio per cui si richiede l'iscrizione nell'Elenco;
- 2) svolgimento nell'ultimo quinquennio di almeno n. 2 (due) servizi analoghi a quelli per cui si richiede l'iscrizione.

I requisiti di cui sopra saranno successivamente dimostrati con l'esibizione delle relative certificazioni, contratti, attestati di terzi, ecc., in relazione alla natura, quantità e importanza del servizio, comunque utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

In sede di espletamento della gara verranno richiesti:

- 1) il possesso di una certificazione di qualità rilasciata da organismo abilitato secondo la norma ISO 9001:2008 o equivalente;
- 2) le referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- 3) il possesso di idonee risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità (da valutarsi con riferimento alla loro competenza, efficienza e affidabilità), mediante indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici qualificati, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del sistema di qualità, che vengono impiegati per lo svolgimento del servizio.

Requisiti relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

La sezione dell'elenco aperto di operatori economici qualificati per i servizi di ingegneria e architettura riguarda in particolare l'affidamento - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione - dei servizi concernenti la progettazione, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo, le attività di



supporto al responsabile del procedimento.

I servizi di ingegneria e architettura – con riferimento all’art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 giugno 2016 – si articolano nelle seguenti fasi, come specificate in dettaglio nella tabella Z-2 allegata:

- 1) pianificazione e programmazione;
- 2) attività propedeutiche alla progettazione;
- 3) progettazione;
- 4) direzione dell’esecuzione;
- 5) verifiche e collaudi;
- 6) monitoraggi.

Le prestazioni – con riferimento all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 17 giugno 2016 – attengono alle seguenti categorie di opere, come specificate nella tabella Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) infrastrutture per la mobilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste;
- h) territorio e urbanistica.

Gli operatori economici per iscriversi nell’Elenco indicano una o più tipologie di servizi, una o più categorie di opere (come da tabella che segue), individuate nella Tavola Z-1, recante “Categoria delle opere - parametro del grado di complessità – classificazione di servizi e corrispondenze” allegata al decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si fa riferimento alle corrispondenze con i tariffari degli ingegneri e architetti (legge 2 marzo 1949, n. 143), dei geologi (decreto ministeriale 18 novembre 1971) e degli agronomi (decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 1991), richiamati nella predetta Tavola Z-1.

Cod.	CATEGORIE	Id opere
1	Edilizia	E.01, E.02, E.03, E.04, E.05, E.06, E.07, E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, E.21, E.22
2	Strutture	S.01, S.02, S.03, S.04, S.05, S.06
3	Impianti	IA.01, IA.02, IA.03, IA.04, IB.08, IB.09, IB.10, IB.11, IB.12
4	Infrastrutture per la mobilità	V.01, V.02, V.03
5	Idraulica	D.04, D.05
6	Tecnologie della informazione e della comunicazione	T.01, T.02, T.03
7	Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste	P.01, P.02, P.03, P.04, P.05, P.06
8	Territorio e urbanistica	U.01, U.02, U.03

Vale il disposto di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Per l’iscrizione è richiesta l’iscrizione ai rispettivi ordini o albi o collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge.

Con riferimento all’art. 92, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010 applicabile ai sensi dell’art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016- sono richiesti i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa:

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’articolo 3, lettera vvv) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 espletati nell’ultimo quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione;
- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di domanda di iscrizione, di servizi di



ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti alla classe ed alla categoria scelta.

Per l'affidamento dei servizi di collaudo, indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico che richiede l'iscrizione, oltre al possesso dei requisiti speciali in relazione all'intervento da collaudare, vale quanto disposto dall'articolo 216, commi 3, 4, 5, 6 e 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Per il conferimento del servizio di collaudo statico - ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - è richiesta l'iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri o architetti da almeno dieci anni.

Ai sensi dell'articolo 216, comma 10 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il soggetto esterno che sia stato affidatario di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo; per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno.

A norma dell'articolo 102, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, non possono essere affidatari di incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.

Il possesso dei requisiti di cui sopra e degli altri richiesti dal presente regolamento deve essere dichiarato dall'operatore economico in sede di presentazione della domanda di iscrizione o dell'istanza di rinnovo od in occasione della comunicazione di variazioni, mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive redatte e sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ([Modello n. 4 - Curriculum](#)).

I requisiti di cui sopra verranno successivamente dimostrati con l'esibizione di certificazioni, contratti, fatture, attestati, ecc., in relazione alla natura e importanza del servizio, comunque utilizzando i mezzi di prova di cui all'art. 86, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

All'atto della procedura per l'affidamento dell'incarico verrà richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- (per le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) il possesso rispettivamente dei requisiti di cui agli art. 254, 255 e 256 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. così come previsto dall'art. 216, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con riferimento all'attività di progettazione, l'indicazione nominativa dei professionisti incaricati e/o associati, con la specificazione dell'iscrizione all'albo professionale e delle rispettive qualificazioni professionali, specificando la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specifiche (ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2232 c.c.);
- specificazione delle classi e categorie dei servizi di progettazione che verranno eseguite da ciascun soggetto e il nominativo del soggetto incaricato del coordinamento tra le attività di progettazione (nel caso in cui siano individuati più di un soggetto per le attività di progettazione);
- con riferimento al professionista indicato come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016);
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 o in alternativa, motivata dimostrazione che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori;
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;



- indicazione delle posizioni INPS – INAIL – INARCASSA;
- accettazione dell'eventuale attività progettuale svolta in precedenza ai sensi dell'art. 23, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

08. Qualificazione di imprese stabilite in stati diversi dall'Italia

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

09. Divieti all'iscrizione nell'elenco e limiti all'interpello

Gli operatori potranno proporre domanda di ammissione all'Elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica sia a titolo individuale che come soggetto collettivo;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più soggetti collettivi.

Non potranno essere invitate alla medesima gara imprese qualificate che si trovino in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Non potranno altresì essere invitate alla medesima gara imprese i cui soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre imprese qualificate.

Nel caso in cui sussistano detti collegamenti, gli operatori economici sono tenuti alla relativa specifica dichiarazione in sede di domanda di iscrizione nell'Elenco. Laddove una situazione di collegamento intervenga successivamente all'iscrizione nell'Elenco, l'operatore economico dovrà darne specifica segnalazione.

10. Chiarimenti - Comunicazioni

È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura di iscrizione nell'Elenco degli operatori di Interporto mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'Ufficio tecnico, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo interporto.pn@pec.atespec.it.

Interporto si riserva la facoltà di apportare precisazioni, rettifiche ed integrazioni non sostanziali al regolamento ed ai documenti allegati, pubblicandole sul sito internet suindicato.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Interporto e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC.

11. Durata dell'iscrizione

La validità dell'iscrizione all'Elenco è annuale. Interporto si riserva la facoltà, per motivate ragioni, di prorogare la validità dell'Elenco dandone comunicazione sul sito internet e di chiederne il rinnovo mediante sito o PEC.

Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere ad una nuova iscrizione all'Elenco, mediante la produzione di una nuova domanda d'iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta o mediante aggiornamento.

12. Segnalazione variazioni e mantenimento dell'iscrizione - Trasferimento qualificazione



Gli operatori economici iscritti devono mantenere aggiornati i dati nonché i documenti prodotti in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione e sono tenuti a comunicare ogni variazione che rileva rispetto a detti dati e documenti, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione.

Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri un altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico, purché di un tanto ne venga data comunicazione preventiva ad Interporto.

13. Cause di sospensione o di cancellazione

Interporto si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione degli operatori economici dall'Elenco nei casi di seguito descritti.

Si procederà alla sospensione dell'iscrizione degli operatori economici:

- in caso di inadempienza all'obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di qualificazione;
- in caso di mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in caso di variazioni;
- in caso di procedura in corso per concordato preventivo o fallimento;
- a titolo di richiamo, in caso di negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per esempio: criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.).

Si procederà alla cancellazione dell'iscrizione degli operatori economici:

- in caso di cessazione di attività;
- in caso di richiesta di cancellazione presentata dall'operatore economico interessato;
- in caso di perdita dei requisiti di qualificazione;
- in caso di grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico di Interporto;
- nei casi in cui l'operatore non abbia risposto a più inviti (**almeno 3**) di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
- in caso di accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito delle verifiche effettuate da Interporto;
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali.

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico, prima di 12 (dodici) mesi dalla cancellazione.

14. Scelta degli operatori economici

L'inserimento dell'operatore economico nell'Elenco di Interporto non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate per l'affidamento di lavori, forniture e servizi indicati nelle categorie merceologiche. In ogni caso, gli inviti e le procedure avverranno nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto previsto dal Regolamento.

Nelle lettere di invito/ricieste di offerta verranno indicate le condizioni e le prescrizioni cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alle procedure.

Nei casi in cui, per determinati gruppi merceologici, non risultino iscritti nell'Elenco un numero adeguato di concorrenti, o nel caso di forniture o prestazioni per le quali è richiesta una particolare specializzazione, ovvero in tutti i casi in cui Interporto ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salvo la facoltà di ricorrere a operatori non iscritti nell'Elenco, individuati mediante apposite indagini di mercato.

Resta inteso che i soggetti affidatari dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per eseguire correttamente le prestazioni contrattuali.

Nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori, forniture e servizi saranno rispettati i principi di non discriminazione, proporzionalità e rotazione, tenendo conto dei livelli dimensionali, dei requisiti esperienziali e di affidabilità economica-tecnica e finanziaria degli operatori economici, in relazione alle prestazioni



oggetto di affidamento, alle particolari esigenze derivanti dalle caratteristiche delle opere, dei servizi e delle forniture da prestare, nonché dei tempi esecutivi.

15. Acquisizione di beni e/o servizi all'estero

Nei casi in cui si renda necessaria l'acquisizione di beni e/o servizi all'estero, il responsabile del procedimento individua gli operatori da invitare tramite un'apposita indagine di mercato.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, Interporto informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati a qualificarsi per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture sono trattati in modo lecito e secondo correttezza sulla base delle finalità e modalità descritte nel presente Regolamento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici e dei professionisti e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di forniture e servizi.

Fermi restando i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare l'interessato che ha fornito i dati personali per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici e dei professionisti ha il diritto di:

- ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile degli stessi e della loro origine;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è l'Amministratore Delegato di Interporto.

17. Allegati

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli operatori economici, Interporto ha predisposto i seguenti modelli che si allegano:

Modello n. 1 - Istanza di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici

1/A – Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi

1/b – Per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Modello n. 2 - DGUE

Modello n. 3 - Dichiarazione relativa alle categorie

A1 – Lavori

A2 – Forniture e servizi

Modello n. 4 - Curriculum dei soggetti che richiedono l'iscrizione per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

Modello n. 5 - Dichiarazione presa visione del MOG di cui al D.Lgs. n. 231/2001

5/A – Per imprese

5/B – Per professionisti